

***L'Intelligenza Artificiale nella legislazione italiana: principi, tutele e strategie
del DDL 1146-B
“Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale”***

Riccardo Perlusz, Oreste Pollicino

Il disegno di legge di iniziativa governativa (AS1146) recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, è un provvedimento legislativo collegato alla manovra di finanza pubblica 2025, approvato dal Senato della Repubblica il 20 marzo 2025 con modifiche (codice S.1146), inviato quindi alla Camera dei Deputati per l'iter legislativo. Qui, dopo essere stato assegnato il 24 marzo 2025 (codice C.2316) in sede referente alle Commissioni IX (trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo), dopo disamina di numerosi emendamenti e l'approvazione di alcuni, ha concluso il suo esame nella seduta del 17 giugno 2025 ed è stato quindi ritrasmesso in Senato per la terza lettura (codice S1146-B). Il 2 luglio scorso il disegno di legge è stato quindi riassegnato alle Commissioni 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) riunite in sede referente. Qui, valutate le modifiche apportate presso la Camera e valutate nuovi emendamenti, ha ottenuto parere non ostativo dalle commissioni e il 30 luglio scorso è stato calendarizzato per approvazione definitiva.

Il 16 settembre il DDL è stato approvato e trasmesso alla Presidenza della Repubblica per la promulgazione.

Nel corso dei lavori parlamentari complessivamente sono stati proposti quattrocento trentasette emendamenti e il disegno di legge è stato oggetto di duecento votazioni nelle aule parlamentari e nelle commissioni. Numerose le audizioni di soggetti pubblici e di attori rilevanti del mondo ICT che hanno contribuito a comprendere lo scenario di riferimento dell'Intelligenza Artificiale quale tecnologia evolutiva della digitalizzazione che negli ultimi decenni ha modificato radicalmente la società e i mercati.

Il provvedimento nasce dalla consapevolezza politica che la nuova rivoluzione informatica ha assunto una incidenza sulla vita individuale e collettiva tale da configurare il passaggio graduale della società ad una vera e propria “società digitale”, caratterizzata dalla diffusione capillare nella sfera individuale, collettiva e nel mondo del lavoro di strumenti tecnologici evoluti, dotati tuttavia di capacità di auto-apprendimento, auto-organizzazione e auto-decisione, che ne richiedono una regolazione ed una nuova disciplina normativa.



Il quadro economico nel quale il provvedimento si inserisce è caratterizzato da una significativa crescita del mercato nazionale. Nel 2025, secondo un rapporto del Politecnico di Milano, nel 2024 il mercato dell'intelligenza artificiale ha raggiunto i 1,2 miliardi di euro con una crescita del 58 per cento rispetto all'anno precedente. Tuttavia, nel nostro paese rimangono, nei settori della piccola e media impresa che costituiscono la maggioranza del settore produttivo nazionale, rilevanti difficoltà

nel far crescere realtà imprenditoriali innovative, nell'adozione di soluzioni di intelligenza artificiale. Come è evidente dal dato che vede solo il 7 per cento delle piccole e il 15 per cento delle medie imprese, riuscire ad avviare progetti IA. A questo dato si aggiunge la lenta integrazione della tecnologia IA nelle strutture della Pubblica Amministrazione, come attesta la quota di investimenti rilevata (inferiore al 6 per cento del mercato). Le tecnologie IA, tuttavia, non rappresentano solo una novità attrattiva: sono infatti strumenti di un potente acceleratore di efficienza nei settori produttivi, nei servizi e per un funzionamento efficiente ed innovativo nelle infrastrutture pubbliche. La capacità di evolvere le infrastrutture nazionali a queste tecnologie significa quindi competitività e riduzione della spesa pubblica; la possibilità o meno di rimanere al passo con i mercati globali, garantendosi un settore pubblico efficiente e una società in evoluzione.

Secondo queste valutazioni il Governo si è mosso quindi con determinazione verso una fase attuativa, fase innescata per altro dagli obblighi imposti dal vigente Regolamento Europeo, anche noto come AI Act. Dopo una prima formulazione programmatica per una Strategia nazionale prodotta nel 2020 dal Ministero delle imprese e del made in Italy, il 22 luglio 2024, è stato pubblicato il documento completo della Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale 2024-2026, che ha identificato tre macro-obiettivi strategici:

- sostenere la realizzazione e l'adozione di applicazioni di IA per supportare pratiche gestionali, modelli produttivi e progetti di innovazione;
- promuovere le attività di ricerca scientifica funzionale e applicata;
- valorizzare il capitale umano attraverso la formazione e la crescita di talenti in possesso delle necessarie competenze.

Il disegno di legge, in linea con questo disegno strategico, introduce una normativa unitaria nazionale che si struttura in un sistema di principi e di misure di governance adatte al contesto italiano, indirizzando inoltre strategie pubbliche e strutturando le successive misure attuative che i singoli dicasteri e gli organi competenti, saranno chiamati ad attuare nel prossimo periodo.

La struttura e l'oggetto della norma



Si tratta di una norma primaria che orienterà complessivamente la legislazione e la giurisprudenza sull'intelligenza artificiale nel nostro paese, e come tale richiede una lettura e una comprensione attenta.

Il provvedimento si compone di 28 articoli, suddivisi in sei capi:

- **Capo I - Principi e finalità** - che richiamando le definizioni, riprese dall'ordinamento europeo, di termini usati nel testo, stabilisce i principi fondamentali per l'uso dell'intelligenza artificiale, anche nei settori produttivi e di difesa, promuovendo un approccio trasparente e rispettoso dei diritti fondamentali.
- **Capo II - Disposizioni di settore.** Rilevante perché disciplina l'applicazione dell'IA in ambiti strategici quali il sistema sanitario, la ricerca scientifica, il lavoro, la pubblica amministrazione e l'attività giudiziaria. Il legislatore aggancia alla normazione di questa tecnologia le tutele per il trattamento e la protezione dei dati personali e regola l'uso di questi strumenti al fine di garantire che non si verifichino discriminazioni. In questo capo è interessante la formulazione dell'articolo 16, che presenta una delega al governo per definire una disciplina organica relativa all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento dei sistemi di IA.
- **Capo III - Strategia nazionale, Autorità nazionali e azioni di promozione.** In ottemperanza al Regolamento UE IA Act, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate, all'articolo 20, quali autorità nazionali per l'IA, acquisendo quindi piena responsabilità nel garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa UE e nazionale. Sono inoltre definite le misure inerenti alla redazione e all'aggiornamento della Strategia nazionale per l'IA, specificando che essa deve favorire le collaborazioni pubblico-private e promuovere la ricerca e la formazione. Inoltre, è prevista una delega al governo per l'adeguamento della normativa nazionale all'AI Act.
- **Capo IV - Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore.** Il capitolo prevede misure per proteggere gli utenti nell'uso dell'IA, assicurando la tutela della privacy e dei diritti d'autore, inclusa la regolamentazione dell'uso dell'IA per la creazione e manipolazione di contenuti. Vi è inoltre una modifica alla legge sul diritto d'autore per estendere la protezione anche alle opere create con l'ausilio dell'IA.
- **Capo V - Disposizioni penali.** Sono previste modifiche al Codice penale per punire l'uso illecito dell'IA. Nelle fattispecie introdotte, compare la responsabilità penale per chi diffonde contenuti generati con IA in modo ingannevole e per chi utilizza l'IA in modo da compromettere la sicurezza o l'integrità di persone o sistemi.



- Capo VI - Disposizioni finanziarie e finali. Oltre alla clausola di invarianza finanziaria e alle disposizioni finali, nel capo viene introdotta, tra cui la possibilità per l'ACN di concludere accordi di collaborazione con soggetti privati, secondo le modalità che la norma originaria e gli emendamenti camerali hanno precisato.

I principi e le finalità della legge

Passando all'analisi del merito il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 6, detta i principi e le finalità del disegno di legge. Di seguito, si analizzano gli articoli nei loro contenuti principali.

In particolare, **l'articolo 1** presenta finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, con una precisa indicazione circa un corretto, trasparente e responsabile utilizzo di queste tecnologie. Di particolare interesse il richiamo normativo alla necessità di una vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali.

L'articolo 2 si compone di due commi. Nel primo, con ampi riferimenti e richiami al vigente Regolamento (UE) 2024/1689, viene definito ciò che deve essere considerato sistema, dato o modello IA al fine del provvedimento in esame. Il comma 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, specifica che per quanto non espressamente previsto nel provvedimento si rimanda alle definizioni contenute nel Regolamento Europeo stesso.

L'articolo 3 prescrive alcuni obblighi inerenti ai principi generali a cui devono essere improntate le attività inerenti ai sistemi e ai modelli di intelligenza artificiale, quali:

- il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previsti dall'ordinamento italiano ed europeo;
- il rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità (comma 1);
- la correttezza, attendibilità, sicurezza, qualità, appropriatezza e trasparenza, secondo il principio di proporzionalità, dei dati e processi su cui si sviluppa l'intelligenza artificiale (comma 2);
- il rispetto dell'autonomia e del potere decisionale umani;
- la prevenzione del danno;
- la conoscibilità e spiegabilità (comma 3).
- la trasparenza;
- l'assicurazione della sorveglianza e del controllo umani;
- l'esercizio delle funzioni e competenze delle "istituzioni territoriali", sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà.



Di interesse quanto prescritto dal **comma 4**, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, ovvero che "(omissis)... l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve recare pregiudizio allo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica "che successivamente nel passaggio della terza lettura presso il Senato vede aggiunta la disposizione "(omissis)... e non deve altresì pregiudicare la libertà del dibattito democratico da interferenze illecite, da chiunque provocate, tutelando gli interessi della sovranità dello Stato nonché i

diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo”.

In tale formulazione va tuttavia evidenziata una possibile criticità. Infatti, il legislatore nel quarto comma ha voluto stabilire un divieto generale di un uso di questa tecnologia ai fini della generazione di "interferenze illecite" senza tuttavia precisarne gli elementi giuridici per identificarlo né senza attribuire poteri o identificare i soggetti deputati al controllo.

Infine, il comma 6 prescrive la protezione dagli attacchi informatici (cybersicurezza) lungo l'intero ciclo di vita dei sistemi e modelli di intelligenza artificiale, sulla base del rischio e con specifici controlli di sicurezza, con riguardo ai tentativi di alterarne l'utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza. Evidenziamo l'interesse dei legislatori per questo articolo che ha visto ben 36 emendamenti proposti dalle due Camere.

L'articolo 4, oggetto di modifica in sede referente e con ben 36 proposte di emendamento presentate, reca i principi in materia di libertà di informazione e di riservatezza dei dati personali.

Di particolare interesse e novità il regime per l'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori, dove il legislatore ha differenziato la regola tra i minori infra-quattordicenni (necessario consenso di chi eserciti la responsabilità genitoriale) e i minori che abbiano compiuto quattordici anni, ai quali la facoltà di esprimere il proprio consenso è riconosciuta a condizione che le informazioni e le comunicazioni siano facilmente accessibili e comprensibili.

Qui le modifiche apportate nei lavori parlamentari hanno esteso le regole per il consenso anche al trattamento dei dati personali del minore con un richiamo alla conformità della norma alla specifica legislazione nazionale ed europea. Infatti, la norma recupera quella vigente circa il consenso del minore al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione.

L'articolo 5 enuncia i principi per lo Stato e le altre autorità pubbliche in relazione ai profili di sviluppo economico. In particolare lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei settori produttivi. Si tratta di un articolo fondamentale per l'evoluzione



tecnologica del paese e, pur a discapito della sua brevità, presenta alcuni punti cardine su cui è opportuno soffermarsi.

Al primo capo dell'articolo, la Camera ha voluto emendare il riferimento alla "Robotica" interpretando correttamente un settore di evoluzione strategico di questa tecnologia e sottolineando opportunamente la componente delle micro, piccole e medie imprese quali oggetti primari di un supporto governativo al tessuto nazionale produttivo.

Troviamo inoltre al capo C espresso l'onere in capo allo Stato e alle autorità pubbliche di facilitare la disponibilità e l'accesso a dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale e per la comunità scientifica e dell'innovazione, quale reale elemento propedeutico alla possibile realizzazione di applicazioni IA.

A seguito delle modifiche introdotte in sede di prima lettura al Senato, è stata inserita la lettera e) in base alla quale deve essere favorita la ricerca collaborativa tra imprese, organismi di ricerca e criteri di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale al fine di incoraggiare la valorizzazione economica e commerciale dei risultati della ricerca. Rileviamo che l'articolo 5 è stato oggetto di ampio dibattito come dimostrano i 35 emendamenti proposti, di cui 27 alla Camera.

Articolo 6 (Sicurezza e difesa nazionale) esclude dall'ambito applicativo della disciplina prevista dal disegno di legge le attività connesse ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale, condotte dagli organismi preposti alla sicurezza nazionale, alla cybersicurezza, alla difesa nazionale.

Il comma 1 specifica i soggetti per i quali vale l'esclusione, ovvero:

- il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI);
- l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
- le Forze armate, per scopi di difesa nazionale;
- E, da ultimo, le Forze di polizia "dirette a prevenire e contrastare, ai fini della sicurezza nazionale".

Quest'ultima previsione è stata introdotta in sede di prima lettura al Senato. A fronte dell'esclusione dall'ambito applicativo della disciplina della norma, rimane tuttavia fermo l'obbligo per i soggetti indicati del pieno rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione.

In sede referente alla Camera dei deputati è stato in ultimo soppresso il comma 2 che era stato introdotto in prima lettura al Senato, ossia la previsione che i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico dovessero essere installati su server ubicati unicamente sul territorio nazionale, con eccezione per quelli impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari.

Il Capo II, di cui gli articoli 7-18, entra nel merito delle specifiche disposizioni di settore.

L'articolo 7, modificato dal Senato, enuncia i principi per l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario. In particolare, il comma 1 prevede che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale possa contribuire al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione, alla diagnosi (quest'ultima espressione aggiunta dal Senato) e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, anche in materia di protezione dei dati personali. Il comma 2 pone il divieto di condizionare l'accesso alle prestazioni sanitarie a criteri discriminatori, tramite l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale. Il comma 3 prevede che l'interessato abbia diritto di essere informato sull'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale. Il comma è stato modificato dal Senato. Il comma 5 prevede che i sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito sanitario fungano da supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando tuttavia impregiudicata la decisione, che deve sempre essere rimessa agli esercenti la professione medica. Il comma 6 stabilisce che i sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati, nell'ottica di minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti: quest'ultima finalità è stata aggiunta dal Senato.

L'articolo 8 dispone che i trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica, nella realizzazione di sistemi di IA per finalità sanitarie, siano dichiarati di "rilevante interesse pubblico" ottenendone un regime giuridico idoneo per un loro utilizzo a fini scientifici quali prevenzione, diagnosi, cura, sviluppo di farmaci, dispositivi protesici e riabilitativi, studio di fisiologia e biomeccanica umana, senza un diretto consenso.

Pertanto, sarà consentito l'uso secondario di dati personali anche sensibili purché privi di elementi identificativi diretti e purché gli interessati siano stati debitamente informati anche a mezzo di informativa generale pubblicata online.

La norma è stata inoltre modificata anche in sede referente alla Camera, con l'eliminazione espressa nel testo del comma 5 della necessaria approvazione del trattamento dei dati da parte dei comitati etici interessati (dagli istituti di ricerca), mantenendo il solo obbligo di comunicazione al Garante privacy.

L'articolo 9, aggiunto nel corso dell'esame presso il Senato, rimette ad un decreto del Ministro della salute la disciplina del trattamento per finalità di ricerca e sperimentazione dei dati personali tramite IA.



L'articolo 10 interessa il fascicolo sanitario elettronico, i sistemi di sorveglianza del settore sanitario e il governo della sanità digitale. Anche in questo caso la norma rimanda ad uno o più decreti del Ministro della salute la disciplina di queste soluzioni.

L'articolo 11 disciplina il tema dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. In particolare, la norma enuncia gli obiettivi che è possibile perseguire, rimarcando l'esigenza di pieno rispetto dei principi e di tutela dei diritti dei lavoratori. La discussione nelle due camere parlamentari di questo articolo ha prodotto 37 proposte di emendamento, a dimostrazione dell'interesse politico del tema del binomio IA-Lavoro.

Di particolare interesse **l'articolo 12** che istituisce l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definirne la strategia di utilizzo, di monitorarne l'impatto e di promuoverne la formazione fra lavoratori e datori di lavoro ed al fine di contenere i rischi derivanti dall'impiego dei sistemi di IA in ambito lavorativo, massimizzando i benefici.

Nel maggio 2025 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato di aver rilasciato la prima versione dell'Osservatorio, specificando che la sua struttura sarebbe stata definita a seguito dell'approvazione definitiva del presente disegno di legge. Bene ricordare che l'AI Act annovera tra i sistemi definiti ad alto rischio (di cui all'Allegato III, punto 4) proprio quelli utilizzati per l'occupazione, la gestione dei lavoratori e l'accesso al lavoro. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante e, con decreto del medesimo Ministro, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i suoi componenti. Con il medesimo decreto è demandata altresì la definizione delle modalità di funzionamento, nonché degli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio.

L'articolo 13 è dedicato all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali. La norma ne prevede l'adottabilità limitata alle sole attività strumentali e di supporto, introducendo contestualmente l'obbligo di informativa per i clienti/committenti da parte dei professionisti che ne utilizzino le funzioni nell'ambito delle attività commesse.

L'articolo 14 disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. La previsione dispone al comma 2 che in tale ambito la tecnologia IA sia impiegata in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale del funzionario, che resta l'unico soggetto responsabile, ai sensi delle vigenti norme, dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata. Anche qui, l'ampia giurisprudenza amministrativa nazionale anticipa queste previsioni.

L'articolo 15, integralmente sostituito nel corso della prima lettura in Senato, detta norme generali per l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito giudiziario.

Nel delimitare l'impiego ad ambiti specifici rimane il principio che nello svolgimento dell'attività giudiziaria propriamente detta e delle attività ad essa collaterali, coerentemente con il dettato costituzionale, sono riservate al solo magistrato le decisioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e l'adozione dei provvedimenti. Per questi ambiti viene esclusa pertanto qualsiasi possibilità di fare ricorso all'intelligenza artificiale.

Ai sensi del comma 2, è invece consentito il ricorso a sistemi IA per ciò che riguarda l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia quali la semplificazione del lavoro giudiziario e le attività amministrative accessorie. La disciplina puntuale di queste attività è demandata al Ministro della Giustizia.

L'articolo 16, reca una delega al Governo per la definizione del regime giuridico dell'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale nonché degli strumenti di tutela per i casi di violazione.

L'articolo 17 modifica il vigente Codice di Procedura Civile novellando l'articolo 9, secondo comma per introdurre, tra le materie di esclusiva competenza del Tribunale, quelle che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale, escludendo pertanto la competenza del giudice di pace.

L'articolo 18 attribuisce all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale o ACN il compito di promuovere e sviluppare iniziative volte a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento delle strategie di protezione nazionale. Gli articoli 19-24 formano il Capo III che, nell'architettura del disegno di legge, indirizza e norma le disposizioni sulla strategia nazionale IA, sulle autorità nazionali e sulle azioni atte a promuoverne l'adozione.

In particolare, **l'articolo 19** indica che la strategia sull'intelligenza artificiale è predisposta dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede inoltre al coordinamento e al monitoraggio della sua attuazione. Tale strategia è adottata dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) e i risultati del monitoraggio devono essere trasmessi annualmente alle Camere. Nel corso dell'iter legislativo quest'articolo è stato oggetto di 37 proposte di emendamento di cui 18 presso la Camera e 19 in Senato. L'articolo 20, modificato nel corso dell'esame al Senato, indica l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) quali autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, individuando la prima quale autorità di notifica

ai sensi del dettato del Regolamento Europeo AI Act e la seconda quale autorità di vigilanza del mercato.

L'articolo 21 fornisce autorizzazioni di spesa per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e imprese.

L'articolo 22 introduce modifiche e iniziative in ambiti specifici riguardanti il rientro in Italia dei lavoratori, i giovani e lo sport. In particolare, il comma 1 annovera lo svolgimento di attività di ricerca applicata nel campo delle tecnologie di intelligenza artificiale tra i requisiti in presenza dei quali è possibile accedere al regime fiscale agevolativo in favore dei lavoratori cosiddetti rimpatriati. Il comma 2 dispone poi che, per gli studenti delle scuole superiori con alto potenziale cognitivo, il piano didattico personalizzato possa includere attività volte a sviluppare competenze aggiuntive, tramite esperienze di apprendimento presso istituzioni di istruzione superiore, con la possibilità che i crediti formativi acquisiti attraverso queste attività vengano riconosciuti e valutati nei percorsi di formazione superiore che lo studente intraprenderà dopo aver ottenuto il diploma di maturità.

L'articolo 23, modificato nel corso dell'esame al Senato, autorizza investimenti fino a un miliardo di euro per CdP Venture Capital – Fondo nazionale innovazione, nel capitale di rischio di imprese che operano in Italia nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, delle tecnologie quantistiche e dei sistemi di telecomunicazione.

L'articolo 24 reca una serie di deleghe al Governo per l'adeguamento della normativa e delle strategie di governo nei vari settori al fine di facilitare o consentire l'adozione delle tecnologie IA nel paese. Nella trattazione parlamentare per questo articolo sono stati proposti 40 emendamenti presso la Camera e 5 al Senato. Nello specifico, i commi 1 e 2 contengono una delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi che adeguino la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689. L'esercizio della delega è subordinato al rispetto di principi e criteri direttivi specifici, posti dal comma 2.

Le lettere a), b), c), d) del comma 2, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, dispongono circa l'adeguamento del diritto nazionale in materia di poteri, anche sanzionatori, delle autorità nazionali competenti, come individuate dall'articolo 20 del provvedimento.

La lettera e) concerne, invece, i percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di strumenti di intelligenza artificiale, rivolti anche – lettera f) – ai professionisti che fanno uso di tali strumenti. La suddetta lettera f) prevede anche la possibilità del riconoscimento di un equo compenso, modulabile sulla base dei rischi e delle



responsabilità connessi all'uso dell'intelligenza artificiale da parte del professionista.

Le lettere g), i) ed l) recano principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa in materia di istruzione scolastica, formazione superiore e ricerca.

Introdotta dal Senato un ulteriore criterio di delega concernente la previsione di un'apposita disciplina per l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia (lettera h).

Infine, le lettere m) e n) (anch'esse introdotte in Senato) riguardano, rispettivamente, specifici poteri di vigilanza del mercato nei confronti di fornitori e potenziali fornitori di sistemi di IA e l'adeguamento del sistema sanzionatorio nazionale.

In ultimo i commi da 3 a 5, recano delega al Governo, indicandone anche specifici principi e criteri direttivi, per la definizione organica della disciplina nei casi di uso di sistemi IA per finalità illecite.

Il Capo IV, composto **dall'articolo 25**, detta disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore. Anche in questo caso, modificato nel corso dell'esame in Senato. L'articolo novella di fatto la normativa in materia di diritto d'autore, di cui alla legge n. 633 del 1941, precisando che le opere dell'ingegno umano sono protette, anche laddove siano create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti il risultato del lavoro dell'intelligenza dell'autore dell'opera. L'articolo disciplina, inoltre, le condizioni in cui è consentita l'estrazione di testo e dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale da opere e altri materiali contenuti in rete o in banche dati.

Il Capo V, composto dall'**articolo 26** introduce nuove disposizioni penali legate all'impiego di IA nella commissione di delitti, di attentati contro i diritti politici del cittadino, nell'illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale o per i reati di aggio e di manipolazione del mercato, quando i fatti siano commessi mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. In particolare, al comma 1, sono inserite le disposizioni riguardanti l'introduzione di una circostanza aggravante comune, qualora il reato sia commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale l'inserimento nel Codice penale di una circostanza aggravante ad effetto speciale legata all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella commissione del delitto di attentati contro i diritti politici del cittadino l'introduzione del nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale.

I commi da 2 a 4 introducono specifiche circostanze aggravanti per i reati di aggio e di manipolazione del mercato quando i fatti sono commessi mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e sanzionano attraverso specifica fattispecie anche le condotte di plagio commesse attraverso sistemi di intelligenza artificiale.



Il Capo VI di cui gli articoli 27-28, reca le disposizioni finanziarie e finali. **L'articolo 27** reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre **l'articolo 28**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca le norme finali di coordinamento. Interessante notare che al comma 1 di quest'ultimo articolo, relativo agli accordi di collaborazione che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, è stata introdotta su emendamento della Camera una rilevante precisazione che circoscrive il perimetro dei soggetti con cui l'Agenzia può stabilire accordi ovvero non più con soggetti "stranieri" (come da iniziale previsione), ma bensì con "soggetti pubblici e privati di Paesi appartenenti all'Unione europea e, solo sulla base dell'interesse nazionale e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, appartenenti a Paesi della NATO ovvero a Paesi extraeuropei con i quali siano stati sottoscritti accordi di cooperazione o di partenariato per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale."

Con la prossima pubblicazione in GU della norma, dopo anni di dibattiti e di strategie scritte nei documenti programmatici, inizierà finalmente il cammino del paese verso l'adozione regolamentata di queste nuove tecnologie. il provvedimento può essere considerato a ragione un passo fondativo nella regolamentazione dell'IA e segna l'avvio di un quadro normativo nazionale organico volto a bilanciare sviluppo tecnologico, tutela dei diritti, sicurezza nazionale, esigenze economiche e responsabilità istituzionali, raccordando la già avviata e ampia disciplina comunitaria sulla materia IA.

La legge può essere letta come una cornice giuridica dinamica: una base normativa che richiederà costante aggiornamento, ma che già oggi si propone come punto di riferimento per giuristi, imprese e istituzioni.